

FISCO

LA PENSIONE AI SUPERSTITI E DI REVERSIBILITA'

Che cos'è la pensione ai superstiti: è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

A chi spetta: hanno diritto alla pensione:

- il coniuge superstite, anche se separato; se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, ecc.) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.



In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata:

- ai genitori di età non inferiore ai 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico del medesimo;

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata a fratelli e sorelle inabili e non sposati/e, non titolari di pensione, che alla morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

ooooo

Lasciamo a questo punto l'aspetto generale (restando a disposizione per chi fosse interessato) per passare alla **pensione di reversibilità** evidenziando che, come già anticipato, l'Istituto ha in corso di aggiornamento e di "manutenzione" il testo da mettere sul sito (ci siamo avvalsi anche di altre fonti professionalmente qualificate).



Cosa è la pensione di reversibilità: può, essere come abbiamo visto, **diretta** (pensione di reversibilità di pensionato), nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione, ovvero **indiretta** nel caso in cui il dante causa non era titolare di pensione ma già possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia e/o di invalidità.

Cosa fornisce la prestazione: la pensione mensile erogata dall'INPS;

Chi ha diritto alla prestazione: i componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati nella normativa di riferimento.

I beneficiari:

° **Il coniuge;**

° **Il coniuge separato**, purché il dante causa risulti iscritto all'INPS prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con "addebito" (cioè per colpa) può essere beneficiario solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;

° **Il coniuge divorziato**, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all'INPS prima della sentenza del divorzio. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell'unica quota di reversibilità

tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall'autorità giudiziaria con sentenza motivata. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera. In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla reversibilità ed allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.

◦ **I Figli** (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati): minori di 18 anni; studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgano attività lavorativa; studenti universitari per tutta la durata del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa; inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.



◦ **I nipoti**, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se formalmente non affidati allo stesso.

◦ **I genitori** con almeno 65 anni di età (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti), non titolari di pensione diretta o indiretta e che siano a carico del dante causa al momento del decesso.

◦ **I fratelli celibi e le sorelle nubili** (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori) inabili al lavoro, non titolari di pensione ed a carico del fratello defunto.

La condizione a "carico" si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.



Come si ottiene la prestazione: presentando la domanda di pensione all'INPS nelle forme previste. Alla domanda va allegata tutta la documentazione richiesta (controllare il sito INPS).

Decorrenza: dal mese successivo alla data di decesso del pensionato (o del lavoratore assicurato), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Le quote di pensione agli aventi diritto:

Coniuge senza figli: 60%
Coniuge con un figlio: 80%
Coniuge con due o più figli: 100%

Un figlio (senza coniuge del dante causa): 70%
Due figli (" " " " "):: 80%
Tre o più figli (" " " " "):: 100%

Ai nipoti spettano le stesse quote dei figli (cioè dei propri genitori) in assenza del coniuge del dante causa.

Per i fratelli celibi e le sorelle nubili: il 15% (se un solo fratello o sorella); il 30% (in caso di due, fratelli/sorelle); il 45% (in caso di tre, fratelli/sorelle) fino al 100% se più fratelli e sorelle con il 15% cadauno/a.

La decurtazione della pensione di reversibilità: i titolari di tale tipo di pensione non possono cumulare integralmente l'assegno pensionistico con i redditi da lavoro o assimilati. L'art. 1 comma 41 della legge 335/95 prevede **nessuna decurtazione dell'assegno pensionistico se il coniuge**

superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte l'importo del trattamento minimo INPS (per il 2014 tale limite è di 19.553,82 euro).

C'è **decurtazione della pensione** nella misura del 25, del 40, del 50% dell'assegno pensionistico (già ridotto nella misura stabilita in favore del beneficiario, per esempio al 60% in caso del solo coniuge) se si percepiscono redditi di qualsiasi natura che eccedono tre, quattro, cinque volte il trattamento minimo INPS (calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore il 1° gennaio di ogni anno).



I redditi da prendere in considerazione sono, attualmente, quelli da dichiarare al Fisco nel modello Unico ovvero nel 730. Non costituiscono reddito: i trattamenti di fine rapporto (la c.d. liquidazione) e le loro eventuali anticipazioni, la casa di proprietà se abitata, le competenze arretrate soggette a tassazione separata; la stessa rendita di reversibilità che potrebbe essere soggetta a riduzione e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.



Inoltre, come i lettori più attenti ricorderanno (e ricorderanno anche le motivazioni della normativa), le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il dante causa abbia contratto matrimonio ad un'età superiore ai 70 anni; la differenza di età tra i due coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti, inabili.

Ci dobbiamo fermare; continueremo a seguire fino a quando l'Istituto avrà aggiornato sul sito i contenuti della tematica.

Roma, 1 dicembre 2014

LA TANTA, NUOVA NORMATIVA

Su tutti i temi che affronteremo, ci siamo già soffermati dettagliatamente quando abbiamo commentato i relativi decreti leggi, leggi delega, disegni di legge. Oggi, che sono diventati provvedimenti legislativi definitivi (legge o decreto legislativo), li approfondiremo in un'ottica di interesse diretto del nostro lettore (e di noi stessi), ricorrendo, per risparmiare pagine e tempo, al "sistema" dell'utilità decrescente.

Cominceremo dal decreto legislativo (Dlgs) 21 novembre 2014, n. 175 recante la "*Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*" in attuazione della legge n. 23/2014 (11 marzo) recante la delega al Governo per "*Un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita*".

Il decreto legislativo n. 175 è il primo della citata legge delega ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014. Il decreto legislativo, che ricordiamo era stato approvato dal C.d.M. del 30 ottobre u.s., entra in vigore il 13 dicembre 2014.

Restando sulla legge delega fiscale, approvata nello scorso mese di marzo, "siamo" maledettamente in ritardo nell'emanazione dei decreti legislativi: a breve dovrebbe essere pubblicato sulla G.U. il Dlgs sulle Commissioni Censuarie. Dovrebbe essere, quindi, la volta, dopo il secondo passaggio alle Camere e l'approvazione definitiva dal Governo, del Dlgs per la revisione delle accise sui tabacchi. Molta attesa per il decreto legislativo relativo all'abuso del diritto che potrebbe portare novità anche per quanto concerne la "voluntary disclosure" (emersione dei capitali "in nero").

Sarà quindi la volta del D.L. c.d. "Sblocca Italia" e del D.L. "Giustizia Civile". E quindi, se sarà approvato, del c.d. "Jobs Act" (disegno di legge).



In merito "a tutta questa nuova normativa", che spesso nasce da decreti legge approvati con voti di fiducia, **la Corte dei Conti**, tramite il proprio presidente Raffaele Squitieri, ha evidenziato che le troppe leggi (e la troppa burocrazia) portano anche a corruzione: speriamo che le necessarie riforme risultino, almeno, efficaci per rimuovere quelle incrostazioni che contraddistinguono il nostro sistema giuridico (farraginoso e lento), l'economia (che opera su regole non chiare e complesse), la nostra società (dove la criminalità organizzata prospera approfittando della generale apatia e della ricerca del facile successo). Il paradosso è stato raggiunto, secondo Squitieri, con l'approvazione di D.L. (Expo e Sblocca Italia) quando, per raggiungere degli obiettivi, si è fatto un D.L. per dire che "le leggi non si rispettano".

Ci fermiamo.



Roma, 1 dicembre 2014

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

I precedenti li trovate sui nostri siti: www.maestrilavoro-roma.it; www.maestrilavoro.it (i siti internet del nostro Consolato e della nostra Federazione). Seguendo il principio dell'utilità decrescente tratteremo quale primo argomento quello della dichiarazione precompilata (riportato nei primi 12 articoli del decreto completamente riservati alle persone fisiche) avvalendoci di quanto riportato nella rivista FiscoOggi del 28 novembre a firma di Irene Emberti Galimberti. Della stessa autrice ci siamo già avvalsi di un altro articolo sempre pubblicato su **FiscoOggi** (il 24 ottobre u.s.). Lo abbiamo scelto perché l'articolo è molto chiaro e completo (apporteremo piccole modifiche che non lo modificano nella sostanza). Faremo, anche alla fine, i nostri commenti sulla problematica, anticipando che quando sarà da affrontare il problema concreto nella prossima primavera saremo ancora "sulla palla".



Faremo, anche alla fine, i nostri commenti sulla problematica, anticipando che quando sarà da affrontare il problema concreto nella prossima primavera saremo ancora "sulla palla".

3.1.1 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Dal 2015 (relativamente all'anno d'imposta 2014), in via sperimentale ci sarà la dichiarazione precompilata: si tratta di un progetto ambizioso e che cambia radicalmente il rapporto tra fisco e cittadini. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso (utilizzate finora solo per finalità di controllo) per fornire una dichiarazione dei redditi (il modello 730) già precompilata.

Le difficoltà non mancano anche perché il sistema fiscale italiano è regolato da un quadro normativo molto articolato: basti pensare alle numerose spese che si possono portare in detrazione d'imposta o in deduzione del reddito, ognuna con particolari criteri e requisiti, oppure alle regole, altrettanto complesse e diverse, per la determinazione del reddito dei terreni e dei fabbricati.

Ecco perché per il primo anno l'avvio sarà sperimentale (mancano ancora tanti, troppi elementi). La base di partenza per la dichiarazione precompilata sarà l'ultima dichiarazione presentata dal contribuente la primavera scorsa (2014) per l'anno d'imposta 2013.



A chi è rivolta: sostanzialmente a **lavoratori dipendenti e pensionati** (i titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni, sono esclusi dal progetto, in quanto devono presentare il modello Unico). Il prossimo anno sarà predisposta, come riportato, per i contribuenti che nel 2014 (per l'anno d'imposta 2013) hanno presentato il modello



730 oppure hanno preferito presentare Unico P.F. (pur avendo i requisiti per presentare il modello 730).

Si tratta di circa 20 milioni di contribuenti.

Ulteriore requisito per la predisposizione del modello 730 precompilato è l'aver percepito (nel 2014) redditi di lavoro dipendente (o assimilati) oppure redditi da pensione, certificati dal sostituto d'imposta (p.e. INPS).



*Dal 2015, infatti, i sostituti d'imposta oltre a consegnare ai propri "sostituiti" la certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente, saranno tenuti ad inviare all'Agenzia, entro il 7 marzo (verosimilmente il 9 marzo, considerato che il 7 cadrà di sabato), in via telematica, le stesse certificazioni (ricordiamo che a partire dal prossimo anno il **CU- Certificazione Unica** prenderà il posto del CUD; confrontare anche la bozza dei modelli reperibile sul sito dell'Agenzia dal 21 novembre u.s.): in questa maniera, l'Agenzia*

delle Entrate potrà conoscere con anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed utilizzare le informazioni per pre-compilare i quadri del 730.

La predisposizione del modello precompilato: oltre ai dati reddituali di cui sopra, l'Agenzia utilizzerà le informazioni già presenti nell'Anagrafe tributaria (acconti versati, proprietà immobiliari, contratti di locazioni registrati) come pure le spese già presentate nell'anno precedente (relativamente a spese per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico).

Ci saranno anche alcuni oneri detraibili e spese deducibili sostenuti dal contribuente e comunicati all'Agenzia da "enti" esterni (dati relativi ai mutui passivi, ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali): nel primo anno non sarà una cosa facile e tali dati andranno confrontati anche con quelli già a disposizione dell'Agenzia.

Ovviamente, un grosso punto interrogativo sarà rappresentato dalle spese sanitarie (per le quali è previsto l'inserimento nel precompilato a partire dal 2016, anno d'imposta 2015) che per il futuro si avvarrà della Tessera Sanitaria.

Ma fino a quando le spese non saranno tutte pagate per mezzo di Pos e apparecchi similari (e cioè fino a quando tutti i flussi non saranno interamente tracciabili) il modello precompilato potrebbe essere non completo (si pensi anche alle spese per le palestre dei figli, per i fisioterapisti, i logopedisti, importi in favore di associazioni, ecc., quando e soprattutto, pur in presenza di regolare ricevuta/fattura, gli importi sono sotto i mille euro e quindi è possibile pagare cash).

L'utilizzo del precompilato: "la dichiarazione sarà messa a disposizione dei cittadini a partire dal **15 aprile** di ogni anno in via telematica, tramite i servizi online dell'Agenzia. I contribuenti che sono già in possesso delle credenziali Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale; per agevolare coloro che non dispongono del codice PIN dell'Agenzia (che riteniamo essere la maggior parte anche in considerazione della composizione della "platea" dei contribuenti interessati, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati) si stanno studiando altre modalità (**PIN INPS?**)".

"... in alternativa per accedere al 730 precompilato, i contribuenti potranno rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo presta assistenza (rebus sic stantibus: tutti i pensionati sarebbero esclusi perché l'INPS non presta più assistenza fiscale) al Caf ed ai professionisti, conferendogli una delega specifica" (gratis o a pagamento?).

Cosa farne del precompilato?: "una volta scaricato il 730, il contribuente potrà scegliere se accettare o meno la dichiarazione così come proposta dall'Agenzia ovvero, se riscontra errori o dati incompleti, potrà rettificare i dati ed inserire nuove voci: in entrambi i casi potrà agire autonomamente attraverso i servizi online dell'Agenzia, oppure delegare queste attività al sostituto d'imposta o ad un intermediario."



Cosa succede a questo punto: E' previsto un diverso iter dei controlli documentali (cioè le verifiche fatte dall'Ammini-

strazione finanziaria) a seconda che il contribuente accetti o modifichi il modello, in modo autonomo o delegando agli altri soggetti citati: nel caso di accettazione della proposta dell'Agenzia senza effettuare modifiche, direttamente o delegando gli altri soggetti di cui sopra, i dati relativi agli oneri indicati non saranno soggetti al controllo documentale. L'Agenzia e l'Amministrazione finanziaria può comunque sempre svolgere le altre attività di controllo quali la correttezza dei versamenti eseguiti, dei requisiti soggettivi per gli oneri detraibili e deducibili e per l'individuazione di altri redditi non dichiarati.

Se invece la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un professionista abilitato, con o senza modifiche, i contribuenti non dovranno più preoccuparsi di ricevere controlli documentali, che saranno effettuati direttamente presso gli intermediari: questi ultimi, infatti, sono tenuti al visto di conformità sui dati riportati in dichiarazione essendo chiamati a verificare la corrispondenza tra la documentazione in possesso del contribuente e gli oneri presenti in dichiarazione.



Chi è responsabile: ne discende che eventuali richieste di pagamento derivanti dal controllo documentale saranno rivolte agli intermediari che, salvo il caso di un comportamento doloso del contribuente, saranno tenuti al pagamento della somma che sarebbe stata richiesta al contribuente, corrispondente all'imposta dovuta, alle sanzioni ed ai relativi interessi (l'art. 6 del decreto legislativo prevede la sostituzione con l'attuale formula che fissava una sanzione amministrativa dai 258 ai 2.582 €). In merito alle diverse responsabilità nell'assistenza fiscale, l'art. 7 prevede una razionalizzazione nei compensi da attuare con apposito provvedimento.

oooooooo

Per interesse personale diretto non possiamo non continuare a seguire.

Comunque dovranno essere emanate, soprattutto dall'Agenzia delle Entrate, norme attuative.

Siamo in presenza di una "grande" rivoluzione che richiede tempi di completamento di almeno tre anni: nei primi dei quali si stima che almeno il 70- 80% dei modelli dovrà essere integrato. La complessità della normativa che regola la compilazione anche del "semplice" 730 andava, forse, semplificata in anticipo. Si nutrono dubbi sulle capacità di molti contribuenti nel procedere in via autonoma alla verifica (a partire dal puro "prelevamento" del modello precompilato), alla modifica, alla integrazione: ancora una volta ci si dovrà rivolgere agli intermediari che l'articolo 1 del decreto individua nei CAF, i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, e gli esperti contabili (mancano invece i tributaristi ed altre categorie di professionisti). L'art. 35 del provvedimento fissa le nuove regole per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Certo è che se mai si incomincia, mai si risolvono le difficoltà che mano a mano si presentano. Ricordiamo, infine, che la scadenza per l'invio alle Entrate del 730 definitivo sarà il 7 di luglio, senza più differenze tra chi invia tramite CAF e chi tramite sostituto d'imposta.

ALTRE MISURE CHE RIGUARDANO LE PERSONE FISICHE

Abbiamo riportato nel precedente punto che i primi 12 articoli del provvedimento "semplificazioni" si riferiscono alle persone fisiche vediamo quali sono gli altri:

- Semplificazioni in materia di addizionali Irpef (art. 8): dovranno essere più semplici le regole per le addizionali comunali e regionali
- Successioni (art. 11): viene elevato a 100.000 € il limite entro il quale non vi è obbligo di dichiarare la successione se l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) e l'attivo ereditario non comprende bene immobili.
- L'art. 12 (riqualificazione energetica): stabilisce l'abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori, ammessi alle detrazioni Irpef (spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici), che proseguono per più periodi d'imposta.



In altre parti del decreto legislativo sono previste misure che riguardano il nostro lettore ed in

particolare:

◦ *l'art. 33 legifera sull'IVA prima casa*: stabilendo che per quanto concerne l'agevolazione Iva per l'acquisto della prima casa, non possono beneficiare dell'agevolazione le cosiddette abitazioni di lusso e più precisamente quelle rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Si realizza l'allineamento alla norma, vigente dal 1° gennaio 2014, relativa agli atti di acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro.



Noi ci fermiamo, non prima però di aver ricordato che il provvedimento contiene altri articoli che trattano delle semplificazioni fiscali relative sia ai lavoratori autonomi sia alle società.

Roma, 1 dicembre 2014